

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VETTORI e KESSLER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1988

Modifica alla legge 13 agosto 1980, n. 454, concernente
l'indennità speciale di seconda lingua per i pubblici dipendenti
in servizio nella provincia di Bolzano

ONOREVOLI SENATORI. — La corresponsione di una speciale indennità ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche della provincia di Bolzano deriva, come è noto, dall'esigenza di riconoscere la specifica preparazione professionale richiesta agli stessi necessariamente in possesso del particolare requisito del bilinguismo, la conoscenza, cioè, oltre che della lingua italiana, anche di quella tedesca. Requisito imprescindibile per l'assunzione nelle pubbliche Amministrazioni in provincia di Bolzano è, infatti, la conoscenza delle due lingue, accertata con uno specifico esame e certificata da un apposito attestato. Il grado di conoscenza della lingua richiesto è adeguato alle diverse qualifiche e comunque mirato al buon funzionamento del servizio.

Poichè l'indennità di cui sopra concorre a costituire la retribuzione normale delle prestazioni lavorative dei dipendenti pubblici, essa dovrebbe conseguentemente essere ritenuta utile anche ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale. Ciò accade per i dipendenti delle amministrazioni provinciali e comunali e per altri enti locali, e non invece per i dipendenti statali ed equiparati.

La legge 13 agosto 1980, n. 454, infatti, nel riconoscere la suddetta indennità ai magistrati e ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli con ordinamento autonomo, agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, all'articolo 5 esclude specificamente che la stessa possa essere computabi-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le ai fini del trattamento di quiescenza. Si è pertanto venuta a creare nella provincia di Bolzano una situazione di disparità di trattamento tra dipendenti del pubblico impiego in quanto, a parità di requisiti e prestazioni, ai dipendenti degli enti locali viene riconosciuta la speciale indennità, a fronte del possesso della conoscenza delle due lingue, quale maggiorazione della base retributiva e dunque assoggettabile ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio, mentre lo stesso

non avviene per i dipendenti statali ed equiparati.

Si ritiene pertanto doveroso proporre la modifica della legge 13 agosto 1980, n. 454, nel senso di prevedere che l'indennità speciale di cui all'articolo 5 della suddetta legge divenga computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza e che la medesima indennità, avendo sostanzialmente natura stipendiale, divenga anche interamente computabile nella tredicesima mensilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n. 454, l'indennità speciale di cui all'articolo 5 della stessa legge è interamente computabile nella tredicesima mensilità.

2. Essa è altresì computata agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, in ragione del 5 per cento del relativo ammontare percepito per ogni anno di servizio prestato, fino ad un massimo di venti anni.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.